

COMUNICAZIONI**Missioni vevoli nella seduta
del 24 novembre 2004.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Carra, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Giudice, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Naro, Pecoraro Scanno, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Rava, Ricciotti, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soda, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge:

In data 23 novembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DIDONÈ ed altri: « Disposizioni in materia di anatocismo » (5436);

DAMIANI: « Disposizioni per l'introduzione delle elezioni primarie ai fini dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei consigli regionali, provinciali e comunali » (5437);

LISI: « Istituzione della Festa nazionale dei nonni » (5438);

CAMPA e SANTORI: « Disposizioni in materia di cumulabilità della pensione di invalidità corrisposta dall'INPS e della rendita vitalizia corrisposta dall'INAIL » (5439);

SERENA: « Disposizioni in materia di contrasto della manipolazione mentale » (5440);

MENIA: « Disposizioni in materia di corresponsione della pensione sociale ai percettori di pensioni di guerra » (5441);

SCHMIDT: « Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici » (5442).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Benvenuto, anche a nome degli altri firmatari, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

BENVENUTO ed altri: « Modifiche all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di interventi solidaristici dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione » (5277).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

MILANESE: « Istituzione della corte di assise di Nocera Inferiore » (5379) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

VII Commissione (Cultura):

PERROTTA: « Disposizioni per la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia » (5405) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

COLLAVINI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernenti misure in favore dei soggetti che svolgono attività di autotrasporto di cose o persone » (5341) *Parere delle Commissioni I e II.*

X Commissione (Attività produttive):

LUMIA ed altri: « Disposizioni per la rintracciabilità dei prezzi all'origine dei prodotti agroalimentari » (5387) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PERROTTA: « Istituzione di una casa da gioco in tutte le regioni » (5407) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le di-*

sposizioni in materia di sanzioni), V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):

CENTO ed altri: « Norme in materia di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento » (5251) *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro
delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 23 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, la relazione sullo stato di attuazione della predetta legge n. 292 del 1990, recante « Ordinarmento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) », per l'anno 2003 (doc. CXV, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E MISURE DI DIRETTA APPLICAZIONE (APPROVATO DALLA CAMERA, MODIFICATO DAL SENATO, NUOVAMENTE MODIFICATO DALLA CAMERA E DAL SENATO) (1798-D)

(A.C. 1798-D - sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stata istituita il 26 gennaio 2004 la nuova commissione per la valutazione di impatto ambientale, composta da 35 membri di cui quattordici ingegneri, due architetti, sei geologi, tre chimici, un fisico, un biologo e otto liberi professionisti od esperti laureati in giurisprudenza, economia e commercio, statistica, cui dovranno affiancarsi componenti designati dalle regioni;

ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, la commissione dovrà valutare « gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale » e dovrà essere composta da membri scelti « tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche »;

dalla lettura della norma, confrontata con la legge istitutiva dell'Ordine professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3) appare piena la capacità degli appartenenti all'Ordine a far parte della commissione stessa, avendo i medesimi la competenza per lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque, delle opere inerenti la conservazione della natura, la tutela del paesaggio, l'assessamento forestale, gli invasi artificiali, la tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, senza considerare le competenze in materie economiche e per quel che riguarda le valutazioni costi-benefici;

oltre a ciò si consideri che la particolare formazione dei dottori agronomi e forestali, peraltro denominati « ingegneri agronomi » e « ingegneri forestali » in numerosi Paesi dell'Unione europea, consente ad essi di esercitare uno sguardo di assieme sugli impatti delle opere sul paesaggio naturale o agricolo, cioè esattamente quel che si chiede ad una qualsiasi valutazione di impatto ambientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure volte ad integrare la commissione valutazione di impatto ambientale indicata

in premessa con almeno due componenti iscritti all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

9/1798-D/1. Marras, Dell'Anna.

La Camera,

premesso che:

il fiume Fratta-Gorzone attraversando le quattro province di Vicenza, Verona, Padova e Venezia rappresenta una delle più critiche realtà ambientali della Regione Veneto;

da anni il fiume è sottoposto ad un carico inquinante notevolissimo, dovuto a scarichi civili ma soprattutto industriali, dal momento che in esso si riversano gli scarichi dell'industria conciaria del basso vicentino;

l'ARPA Veneto ha ampiamente dimostrato e documentato la gravità della situazione con i risultati dei monitoraggi effettuati sulle acque superficiali correnti indicanti, in sintesi, le condizioni della qualità delle stesse tra lo scadente e il pessimo. I dati rilevati evidenziano sia un inquinamento di origine biologica che un inquinamento dovuto alla già citata industria conciaria (cromo, cloruri e solfati);

le concentrazioni rilevate sono tali da non consentire l'utilizzo delle acque neppure a fini irrigui, con evidente grave danno per i coltivatori delle aree interessate, stato di cose che ha indotto il Consorzio di Bonifica Euganeo, ancora nell'agosto 2001, a presentare un esposto alla Procura di Padova;

al di là dei danni evidenti e diretti per gli agricoltori della zona, non si possono sottacere quelli legati al suo sfociare nell'area dell'Alto Adriatico, con ripercussioni negative sia per il turismo (problemi di balneazione) che per la pesca, nonché i pericoli legati alla diffusione nel suolo degli elementi inquinanti e al loro ingresso nella catena alimentare;

il collettore che raccoglie i reflui depurati negli impianti del vicentino, de-

purazione evidentemente insufficiente visti i dati del monitoraggio, scarica a sud di Lonigo migliorando, non vi è dubbio, la situazione dell'area che viene così bypassata, ma spostando i problemi a valle dove la situazione rimane grave,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie al risanamento del fiume Fratta-Gorzone e dell'ecosistema presente lungo il suo corso, quantificate in 35 milioni di euro;

a sollecitare, nell'ambito delle sue competenze, la regione Veneto per la realizzazione di un Piano regionale per il disinquinamento del fiume Fratta-Gorzone che si attui anche attraverso metodologie mirate, compreso l'eventuale scavo dell'alveo del fiume;

a promuovere e favorire appositi accordi di programma con gli altri soggetti pubblici interessati.

9/1798-D/2. Ruzzante.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad integrare la Commissione di impatto ambientale istituita il 26 gennaio 2004 con almeno un dottore agronomo, un dottore forestale ed un geologo, in quanto la Commissione in oggetto, per la complessità della materia, ha necessariamente bisogno di tali professionalità.

9/1798-D/3. Perrotta.

La Camera,

premesso che:

l'affermarsi dei terreni in erba sintetica utilizzati per il calcio, il tennis, il golf in Italia e in Europa ha originato un dibattito sulla valutazione dell'impatto ambientale di tali strutture, le quali pre-

vedono l'applicazione di 70-100 tonnellate di granulo usato come riempitivo per ogni terreno;

in Italia, attualmente, il granulo utilizzato, per ragioni economiche, è solo quello ottenuto dal trattamento di pneumatici. Per la legislazione vigente nel nostro Paese (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, « decreto Ronchi ») il pneumatico fuori uso è classificato come « rifiuto speciale non pericoloso » (cod. CER 160103) e può essere smaltito nelle discariche e nei siti autorizzati;

il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 regola le modalità di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 31 e 33 del « decreto Ronchi ». Le attività e i procedimenti di recupero devono essere effettuati secondo le modalità previste in siti autorizzati dando luogo a materie prime cosiddette secondarie;

il caso dei granuli ottenuti da pneumatici fuori uso rientra nella classe merceologica 10 – rifiuti solidi in caucciù e gomma, punto 10.2 – tipologia: pneumatici non ricostruibili. Al punto 10.2.3 vengono indicate le operazioni di recupero consentite:

a) recupero nell'industria della gomma per mescole compatibili;

b) recupero nella produzione di bitumi;

c) realizzazione di parabordi previo lavaggio chimico-fisico se contaminato, eventuale macinazione, compattazione e devulcanizzazione;

poiché gli articoli tecnici, quali il granulo di gomma utilizzato nella produzione di manti di erba sintetica provenienti dal recupero di pneumatici fuori uso (tipologia punto 10.2, decreto ministeriale 5 febbraio 1998), non sono compresi nella tipologia di materie prime e prodotti individuati al punto 10.2.4 del citato decreto, si ritiene che l'esercizio di tali attività di recupero di rifiuti debba essere

autorizzato in procedura ordinaria ai sensi degli articoli 27 e 28 del « decreto Ronchi »;

pertanto, ai fini di una puntuale e piena tutela dell'ambiente e della salute, l'attuale granulo utilizzato per riempire i terreni in erba sintetica utilizzati per il calcio, sarebbe auspicabile che lo stesso fosse sostituito da un « composto » eco-compatibile, che si attagli all'ambiente circostante, rispettandone l'integrità e l'equilibrio, nel rispetto della normativa vigente;

il nuovo composto, che andrà a sostituire il granulo finora utilizzato, dovrà avere caratteristiche tali da non rilasciare sostanze volatili o produrre odori irritanti, soprattutto nelle situazioni di caldo più intenso, nocive per la salute dell'uomo;

costituisce fatto notorio che l'attuale granulo utilizzato nei campi da calcio rilascia sostanze irritanti, pertanto occorrerà sostituirlo con un prodotto ecologicamente sicuro, riciclabile al 100 per cento, realizzato e controllato in conformità ai parametri di qualità della normativa ISO 9001,

impegna il Governo

in sede di redazione dei testi unici derivanti dalla delega ambientale, a ribadire la configurazione sopra descritta al fine di assicurare il più pieno perseguimento delle finalità delle direttive comunitarie di settore la cui efficacia non deve essere in alcun modo pregiudicata.

9/1798-D/4. Ghiglia, Guido Dussin.

La Camera,

premesso che:

negli ultimi anni il problema del monitoraggio, della raccolta e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi ha acquisito carattere di sempre maggiore urgenza e centralità nell'ambito delle tematiche ambientali;

la circostanza era stata già evidenziata, nel marzo 2003, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ambiente della Camera sulle problematiche connesse con la gestione dei siti nucleari e dei rifiuti radioattivi, nel quale si affermava espressamente che « è necessario prendere atto che la situazione sul territorio nazionale, in materia di gestione dei rifiuti radioattivi, costituisce una priorità per la sicurezza ambientale del nostro Paese »;

per contro, il relativo quadro normativo di riferimento appare ad oggi incerto e disomogeneo, anche in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;

in particolare la normativa vigente sulla materia prevede l'assegnazione alla Società per la gestione impianti nucleari – SOGIN s.p.a. – della gestione dei siti e del compito di svolgere tutte le attività di messa in sicurezza e di *decommissioning* del materiale radioattivo e degli impianti presenti nelle centrali termonucleari già di proprietà dell'ENEL e delle installazioni nucleari in precedenza gestite dall'ENEA;

manca nel nostro ordinamento una disciplina organica ed esaustiva del controllo, della gestione e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti, al di fuori dei suddetti siti, sull'intero territorio nazionale nei diversi settori industriali e nei settori ospedaliero e della ricerca, rifiuti che in base a stime ufficiose risultano ammontare a circa 500 tonnellate all'anno;

sulla scorta delle considerazioni sopra svolte è urgente provvedere a porre in essere tutte le attività necessarie affinché anche la raccolta e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti nei predetti settori possano essere effettuate dalla SOGIN, che è l'unico soggetto nazionale provvisto del necessario *know how* tecnologico e professionale per la sicurezza nel settore nucleare,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le opportune iniziative, anche legislative, per addivenire ad una compiuta ed esaustiva soluzione del problema, prevedendo l'assegnazione alla SOGIN del compito di provvedere, coordinandosi con i diversi soggetti istituzionali competenti a livello locale e nazionale, al monitoraggio, alla raccolta ed alla messa in sicurezza di tutti i rifiuti radioattivi prodotti sull'intero territorio nazionale.

9/1798-D/5. Lainati, Stradella, Lupi, Dell'Anna.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 9, lettera a), del disegno di legge in esame contiene l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi, di cui al comma 1, in materia di gestione dei rifiuti;

il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1998, n. 88, recante disposizioni per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, contiene, al punto 3.2 dell'Allegato 1, suballegato 1, norme tecniche in materia di rifiuti di metallo e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile;

tale tipologia di rifiuti comprende tutti i metalli e leghe non ferrose, tra cui, a titolo d'esempio, l'alluminio, il rame, lo zinco, il piombo, l'ottone, le elencazioni contenute ai punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell'Allegato 1, suballegato 1, del sopra menzionato decreto appaiono alquanto lacunose ed imprecise;

in generale, si rende opportuno intervenire nella disciplina del settore in modo da prevedere un trattamento dei rifiuti di metallo che valorizzi i metalli potenzialmente presenti nel rottame ai fini

di un loro recupero ed utilizzo nell'industria metallurgica e che, di conseguenza, non ne preveda il declassamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni possibile iniziativa volta a interpretare o modificare l'Allegato I, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, di cui in premessa, in modo da:

1) inserire l'indicazione del ferro e dell'acciaio tra i metalli che costituiscono, oltre all'acciaio stagnato, rottami e cascami da considerare quali rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe;

2) espungere dall'elenco, relativo alle attività di recupero, l'indicazione dei metalli non ferrosi tra gli elementi indesiderati inferiori al 5 per cento in peso come somma totale tra le caratteristiche necessarie ai fini della messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee;

3) infine, integrare le caratteristiche delle materie prime così da prevedere, oltre alle specifiche UNI ed EURO, anche quelle CECA e AISI.

9/1798-D/6. Paroli, Lupi, Saglia, Stradella, Dell'Anna.

La Camera,

premesso che:

i commi da 32 a 39 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame intervengono sulla materia della lotta all'abusivismo edilizio e dei reati paesaggistici e ambientali;

in particolare, il comma 37 sottopone l'accesso alla disciplina estintiva del reato in materia paesaggistica per i lavori compiuti, senza autorizzazione o in difformità da essa, prima della data del 30 settembre 2004, alla condizione della compatibilità dell'intervento con gli strumenti

di pianificazione paesaggistica, sotto il profilo sia delle tipologie edilizie che dei materiali utilizzati, e del pagamento di una doppia sanzione pecuniaria;

le disposizioni del citato comma 37 riguardano lavori realizzati su aree edificabili ed in ogni caso in conformità con gli strumenti urbanistici, ancorché tale conformità sia stata accertata successivamente alla realizzazione dei lavori stessi, in sede di attestazione della compatibilità ambientale delle opere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni possibile iniziativa affinché, in sede di applicazione della disposizione di cui al citato comma 37, siano adottate le necessarie misure attuative.

9/1798-D/7. Lupi, Foti, Mereu, Guido Dussin, Paroli, Dell'Anna.

La Camera,

premesso che:

i commi da 32 a 39 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame intervengono sulla materia della lotta all'abusivismo edilizio e dei reati paesaggistici e ambientali;

in particolare, il comma 37 prevede una disciplina estintiva del reato in materia paesaggistica per i lavori compiuti, senza autorizzazione o in difformità da essa, prima della data del 30 settembre 2004, alla condizione della compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione paesaggistica, sotto il profilo sia delle tipologie edilizie che dei materiali utilizzati, e del pagamento di una doppia sanzione pecuniaria;

il comma 37 non prevede una disciplina per le cosiddette « opere interne » agli edifici realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico che non abbiano modificato l'aspetto esteriore degli stessi;

il medesimo comma 37 non prevede una disciplina per gli interventi realizzati su immobili sottoposti al vincolo idrogeologico che non abbiano comportato movimenti di terreno o modifica della regimazione delle acque o della destinazione d'uso del suolo;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni possibile iniziativa affinché, in sede di applicazione della disposizione di cui al citato comma 37, siano adottate le necessarie misure di coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, in modo da includere nelle fattispecie previste le « opere interne » agli edifici realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico che non abbiano modificato l'aspetto esteriore degli stessi nonché gli interventi realizzati su immobili sottoposti al vincolo idrogeologico che non abbiano comportato movimenti di terreno o modifica della regimazione delle acque o della destinazione d'uso del suolo.

9/1798-D/8. Scherini, Paniz.

La Camera,

premesso che:

i commi da 32 a 39 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame intervengono sulla materia della lotta all'abusivismo edilizio e dei reati paesaggistici e ambientali;

in particolare, il comma 37 prevede una disciplina estintiva del reato in materia paesaggistica per i lavori compiuti, senza autorizzazione o in difformità da essa, prima della data del 30 settembre 2004, alla condizione della compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione paesaggistica, sotto il profilo sia delle tipologie edilizie che dei materiali utilizzati, e del pagamento di una doppia sanzione pecuniaria;

il comma 37 non prevede una disciplina per le cosiddette « opere interne » agli edifici realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico che non abbiano modificato l'aspetto esteriore degli stessi;

il medesimo comma 37 non prevede una disciplina per gli interventi realizzati su immobili sottoposti al vincolo idrogeologico che non abbiano comportato movimenti di terreno o modifica della regimazione delle acque o della destinazione d'uso del suolo;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni possibile iniziativa affinché, in sede di applicazione della disposizione di cui al citato comma 37, siano adottate le necessarie misure di coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, in modo da includere nelle fattispecie previste:

a) le « opere interne » agli edifici realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico che non abbiano modificato l'aspetto esteriore degli stessi nonché gli interventi realizzati su immobili sottoposti al vincolo idrogeologico che non abbiano comportato movimenti di terreno o modifica della regimazione delle acque o della destinazione d'uso del suolo;

b) la previsione dei casi per i quali il parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo non è richiesto ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

9/1798-D/9. Paniz, Scherini.

La Camera,

premesso che:

in base ai principi comunitari e dell'ordinamento nazionale vigente la gestione dei rifiuti deve privilegiare, nell'ordine, la prevenzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, così che lo smalti-

mento in discarica costituisca una fase residuale del ciclo di gestione dei rifiuti medesimi;

il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che le autorità competenti adottino iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso, tra l'altro, il reimpiego, il riciclaggio, le altre forme di recupero e l'impiego dei materiali recuperati;

l'utilizzo dei gessi rossi provenienti dalla lavorazione del biossido di titanio, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, può ridurre lo smaltimento di tali residui in discarica e favorire il ciclo economico produttivo dal quale i medesimi residui sono prodotti, con benefici anche ambientali;

in Italia e nello specifico nell'area industriale del Casone di Scarlino, opera l'unica azienda italiana produttrice di biossido di titanio;

tale azienda è la più importante e tecnologicamente avanzata d'Europa, con una produzione annua di 80.000 tonnellate, costituisce il 70 per cento di fabbisogno di biossido di titanio del Paese;

essa occupa oltre trecento lavoratori con alte specializzazioni;

già è in atto un processo di riuso, dei gessi rossi, per ripristino ambientale che vede impegnate le istituzioni locali nella definizione e localizzazione dei siti;

qualora questo processo di utilizzo fosse incrementato non potrebbe che favorire ulteriormente lo sviluppo tecnologico dell'impresa con importanti ricadute occupazionali,

impegna il Governo

a prevedere misure di sostegno per la prevenzione, il riciclaggio ed il riutilizzo dei gessi rossi provenienti dalla lavorazione del biossido di titanio.

9/1798-D/10. Franci

La Camera,

premesso che:

la tutela dell'ambiente marino è da considerarsi priorità imprescindibile per la salvaguardia dell'eco sistema del Mediterraneo;

è ancora diffusissima la pessima abitudine di utilizzare il mare come una vasta e comoda discarica;

occorre individuare opportuni interventi aventi il fine della salvaguardia dell'intero ecosistema marino;

impegna il Governo

a valutare l'individuazione di incentivi economici e/o fiscali nei confronti dei pescatori professionisti, al fine di incentivare la raccolta e la consegna dei rifiuti, ivi compresi gli attrezzi di pesca o parte di essi abbandonati sul fondo o alla deriva inidonei all'uso e non facenti parte del normale equipaggiamento dell'unità che ha operato il recupero, recuperati dai fondali marini durante il normale esercizio di attività di pesca e quindi recapitarli a terra per lo specifico smaltimento.

9/1798-D/11. Marinello.

La Camera,

premesso che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni in-

teressati all'individuazione delle opere da demolire.

9/1798-D/**12**. Sereni.

La Camera,

premesso che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Piemonte.

9/1798-D/**13**. Siniscalchi.

La Camera,

premesso che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti

territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Valle D'Aosta.

9/1798-D/**14**. Soda.

La Camera,

premesso che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Lombardia.

9/1798-D/**15**. Spini.

La Camera,

premesso che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro or-

dinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Trentino Atto Adige.

9/1798-D/**16**. Stramaccioni.

La Camera,

premesso che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Veneto.

9/1798-D/**17**. Susini.

La Camera,

premesso che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Friuli Venezia Giulia.

9/1798-D/**18**. Tedeschi.

La Camera,

premesso che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Liguria.

9/1798-D/**19**. Tidei.

La Camera,

premesso che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Emilia Romagna.

9/1798-D/**20**. Tocci.

La Camera,

premesso che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Toscana.

9/1798-D/**21**. Tolotti.

La Camera,

premesso che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Umbria.

9/1798-D/**22**. Trupia.

La Camera,

premesso che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, ricono-

sciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Marche.

9/1798-D/**23**. Turco.

La Camera,

premessi che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Lazio.

9/1798-D/**24**. Adduce, Agostini, Albonetti.

La Camera,

premessi che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Puglia.

9/1798-D/**25**. Bielli, Bogi.

La Camera,

premessi che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e l'attivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Calabria.

9/1798-D/**26**. Bonito, Borrelli.

La Camera,

premesso che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Sicilia.

9/1798-D/**27**. Bova, Buffo.

La Camera,

premesso che:

data la rilevanza degli interessi coinvolti e la titolarità delle competenze in materia di gestione del territorio, riconosciuta agli enti territoriali dal nostro ordinamento, nonché la scandalosa dimensione del fenomeno dell'abusivismo che, ormai, coinvolge l'intero territorio nazionale;

considerato che:

il disposto del comma 35 rischia, invece di estromettere totalmente gli enti territoriali dal percorso previsto per l'individuazione delle opere da sottoporre a demolizione,

impegna il Governo

a garantire un puntuale e fattivo coinvolgimento delle Province e dei Comuni interessati all'individuazione delle opere da demolire con particolare riferimento ai territori ricompresi nella Regione Sardegna.

9/1798-D/**28**. Buglio, Cabras.

La Camera,

premesso che:

il dispositivo di cui al comma 35 prevede l'individuazione di risorse finanziarie da destinare alla realizzazione degli interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica del tutto inadeguate,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori risorse finanziarie per le finalità richiamate in premessa.

9/1798-D/**29**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Caldarola, Calzolaio.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni previste al comma 36 innovano profondamente il quadro normativo dettato dal testo unico 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure demolitorie nonché di sanzioni amministrative e penali, relativamente all'abusivismo compiuto nelle aree soggette a tutela,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione annuale relativa alla verifica degli effetti del novellato sistema sanzionatorio.

9/1798-D/**30**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Capitelli, Carboni.